



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE**

**AREA DI COORDINAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO
REGIONALE**

**SETTORE PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Daniela Volpi

Decreto

N° 472

del 10 Febbraio 2012

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Istituzione elenco regionale soggetti abilitati, pubblici o privati, per l'effettuazione di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11.04.2011

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 15-02-2012

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt 6 e 9, della sopra citata LR n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 4989 del 13.10.2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore "Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro";

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche, inerente il riordino del Sistema Sanitario Nazionale, che conferma la competenza delle Regioni in materia di assistenza sanitaria specificando in particolare, all'art. 7, la competenza per l'organizzazione delle attività di prevenzione collettiva;

Vista la proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale approvato con proposta di delibera al Consiglio Regionale n. 38 del 19.12.2011 ed, in particolare, il punto 2.1.2.2 (La sicurezza sul posto di lavoro), che, tra le azioni, prevede quella di "sviluppare interventi attraverso piani mirati di prevenzione, con priorità per le azioni rivolte ai comparti con utilizzo di macchine ed impianti complessi";

Visto l'articolo 71, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata "dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13";

Visto l'articolo 71, comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale prevede che: "Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13";

Visto l'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale dispone che: "Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione";

Visto l'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che statuisce quanto segue: "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Visto l'articolo 2, comma 4, del DM 11.04.2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dispone per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito

provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale;

Considerato che l'articolo 2, comma 6, del DM 11.04.2011, prevede che l'elenco dei soggetti, pubblici o privati, è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi;

Considerato inoltre che all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'ASL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Rilevato che per garantire il massimo di efficacia e trasparenza è consigliabile istituire un unico elenco su base regionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1 del DM 11.04.2011;

Ritenuto opportuno agevolare il datore di lavoro nella scelta del soggetto abilitato, pubblico o privato, l'elenco degli iscritti sarà consultabile sul sito della Regione Toscana;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di istituire su base regionale l'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui le ASL della Toscana possono avvalersi per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 1 del DM 11.04.2011;
2. di stabilire che i soggetti abilitati, pubblici o privati, che intendono essere inseriti nell'elenco regionale devono inoltrare richiesta di iscrizione presso la "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, Via T. Alderotti, 26/N, 50139 Firenze", specificando nella domanda per quali ASL della Toscana si intende operare;
3. di prevedere che la consultazione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a), della LR 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

La Dirigente
DANIELA VOLPI

AL